

COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
REGISTRO CRONOLOGICO N. 06 DEL 10/02/2015 COPIA

=====

Oggetto: Liquidazione fattura per spese legali all'Avv. Calandrella Adriano per giudizio Comune/Poste Italiane

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio

PREMESSO

- che con decreto sindacale n. 5 del 31/1/2013 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di adire l'autorità giudiziaria per l'annullamento della decisione di Poste Italiane spa volta alla riduzione dell'orario di apertura dello sportello postale sito nel comune di Campotosto;
- che il consequenziale incarico professionale, al fine di attivare l'iter giurisdizionale necessario, è stato affidato, nel pieno rispetto della normativa di settore, all'avv. Adriano Calandrella del foro dell'Aquila;

RILEVATO che la determinazione delle reciproche prestazioni è stata disciplinata con idonea convenzione allegata al provvedimento sindacale sopra richiamato;

DATO ATTO che con il suddetto decreto sindacale quale è scaturito un' accordo convenzionale ed un impegno di spesa di € 2.650,00 sul cap. 1058 interv. 1010203, prevede il pagamento di somma iniziale per la fase di studio e predisposizione degli atti preliminari;

RISCONTRATO, a tal fine, che l'avv. Calandrella ha completato il ricorso introduttivo, notificandolo alle controparti interessate ed ha, per l'effetto, maturato il diritto alla corresponsione della somma inerente la fase di studio e predisposizione dell'atto processuale;

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 28/02/2013 dove si liquidava la somma di €2.034,24 relativamente alla fattura n. 7/2013 per l'acconto di tali competenze;

Richiamato il decreto sindacale n. 36 del 29.05.2014 dell'ulteriore incarico per il giudizio amministrativo iscritto al n. 5963/14- Consiglio di Stato contro Poste Italiane S.p.A;

Richiamata la propria determinazione n.22/2014 dove si liquidavano ulteriori spese per € 1.142,92

VISTA, la fattura del professionista n.01/2015 del 05/01/2015, che si allega alla presente, per un importo complessivo di € 1.351,27 così ripartita: competenze € 1.065,00, CAP 42,60, IVA 243,67, e la ritenuta d'acconto di € 213,00,relativa al saldo spese e competenze per il giudizio amministrativo iscritto al n. 5693/14 Consiglio di Stato, promosso contro le Poste Italiane S.p.a,definito con sentenza n. 5841/14;

VISTO l'articolo 184 in tema di liquidazione della spesa e riscontrata la rispondenza della presente fattispecie ai dati normativi indicati;

Richiamata la propria determinazione n.87/2013 relativa alla costituire un fondo spese legali per procedimenti giurisdizionali instaurati preliminarmente alla data di adozione di quel specifico provvedimento e sotto la vigenza della precedente legislazione

in tema di determinazione dei compensi dei professionisti iscritti all'albo degli avvocati, dove c'è copertura finanziaria per poter liquidare la fattura dell'Avv. Calandrella;
DATO ATTO che ai sensi della determinazione AVCP 4/2011 i corrispettivi inerenti il solo patrocinio legale, circoscritto al bisogno di difesa giudiziale dell'ente, si sottraggono agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla normativa di settore;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare allo Studio legale Avvocato Adriano Calandrella, con sede a Scoppito (AQ) in via Roma, 20, la somma di € 1.351,27 (comprensiva di RA da versare allo Stato), come da fattura n.01/2015 del 01/05/2015, per il giudizio amministrativo iscritto al n. 5693/14 Consiglio di Stato, promosso contro le poste italiane s.p.a,definito con sentenza n. 5841/14;
2. Di dare atto che per la liquidazione la somma di Euro 1.351,27 è relativa all'impegno di cui alla determinazione amministrativa n. 87/2013;
3. Di dare atto che ai sensi determinazione AVCP n. 4/2011 la liquidazione in oggetto non è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria (DURC,CIG ecc) poiché i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente si sottraggono a siffatto onere;
4. Di dare atto che la seguente liquidazione non rientra nell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 per cui il versamento dell'Iva va versato al creditore stesso;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, unitamente alla scheda relativa all'art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012.

f.to Il Responsabile Dell'Area Amministrativa
IL VICE SINDACO
ERMINIA ALIMONTI

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell'area amministrativa, dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 10.02.2015 n. 79 albo pretorio Comunale on -line per quindici giorni.

Campotosto li 10.02.2015

F.to Il Vice-Sindaco

(Erminia Alimonti)

Per copia conforme all'originale

Campotosto li 10.02.2015

IL VICE SINDACO
ERMINIA ALIMONTI